Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 10 luglio — Numero 162

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 945 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito:

Paragrafo 30 (n 1°, lettera *a*) tre anni di servizio come carabiniere per la nomina ad appuntato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

Il numero 952 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento pel servizio del genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Visti il Nostro decreto 3 settembre 1906, n. 516, relativo al nuovo ordinamento dei compartimenti di ispezione del genio civile ed il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 105;

Visto il decreto del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici 10 maggio 1920 con cui a far data dal 1° giugno stesso anno è stata istituita in Sora una sezione autonoma del genio civile per i servizi tecnici relativi al terremoto del 13 gennaio 1915 con giurisdizione in quel circondario.

Ritenuta l'opportunità che, allo scopo di maggiore unità di direttiva nell'attuazione dei provvedimenti emanati a favore delle popolazioni colpite dal terremoto anzidetto, l'alta sorveglianza sui lavori cui dovrà provvedersi dalla sezione autonoma di Sora, sinora spettante al Compartimento del genio civile di Napoli, sia devoluta al X Compartimento d'ispezione in Roma.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1920 l'alta direzione e sorveglianza sui lavori relativi al terremoto 13 gennaio 1915 eseguentisi alla dipendenza della sezione autonoma del Genio civile di Sora sarà esercitata dal X compartimento del Genio civile di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 943. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si approva la modificazione dell'art. 5, primo comma, del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Macugnaga (Novara).

N. 944. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Meina, ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne approva il relativo regolamento.

N. 946. **Regio decreto 1° aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la sezione di Napoli, della Società nazionale Margherita di Patronato pei ciechi, con sede centrale in Firenze, è distaccata, col patrimonio relativo, dalla Società nazionale stessa, sotto il titolo di « Patronato Regina Margherita pro-ciechi - Istituto Paolo Colosimo », con sede in Napoli.

N. 947. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene aumentata la retta annuale del R. Collegio delle Fanciulle di Milano.

N. 951. **Regio decreto 10 giugno 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il R. Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi », di Milano, è autorizzato ad accettare il legato di lire 6000, fatto dalla defunta signora Carolina Curti, a favore dell'Istituto medesimo.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Vista l'ordinanza 16 marzo-20 aprile 1920, di questo Collegio centrale arbitrale, con cui veniva pronunziata l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi Serra di Cucco, Fontana, Amari, Sant'Jannello, Pantano, siti in territorio di Caccuri (Catanzaro) di proprietà della baronessa Giulia Barracco;

Visto il ricorso in opposizione presentato il 6 maggio 1920 dalla predetta baronessa Barracco avverso l'ordinanza su indicata;

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del commissario gr. uff. Gatti;

Ritenuto che con la impugnata ordinanza questo Collegio pronunziava l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti degli accennati fondi ai sensi degli articoli 9 n. 3 ed 11 parte prima regolamento 16 gennaio 1919, n. 55 riconoscendo che i fondi stessi risultavano atti ad importanti trasformazioni culturali;

Che con l'atto di opposizione la baronessa Barracco deduce:

1° in rito: che le controdeduzioni presentate dall'Opera nazionale, riguardanti il valore dei contratti di enfiteusi e di locazione conchiusi dalla baronessa Barracco con la Cooperativa « Vittorio Veneto » non furono comunicate alla opponente, il che importa violazione del diritto di difesa e dell'art. 5 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612: che, inoltre, la richiesta di attribuzione dei fondi non fu notificata alla predetta Cooperativa, cui spetta l'utile dominio dei fondi Fontana, Troncone e Terzo del Vescovo;

2° in merito: che la opponente si limitò ad eccepire alla richiesta dell'Opera, un fine di non ricevere, quale era quello dell'avvenuta concessione dei fondi ad una Cooperativa di ex combattenti, ma con ciò non intese riconoscere che i fondi fossero suscettibili di importanti trasformazioni culturali; che non si tratta di terreni incolti per oscitanza del proprietario, ma per effetto della guerra; che alle coltivazioni progettate dall'Opera si oppongono la costituzione del terreno, il clima e gli scarsi risultati dei tentativi fatti nel passato dai proprietari e dai coltivatori;

3° che è da respingere il sospetto che i contratti di concessione dei fondi alla Cooperativa « Vittorio Veneto » rappresentino un mezzo difensivo per il tempo in cui furono stipulati; che con essi l'opponente si proponeva lo scopo fondamentale del programma dell'Opera nazionale per i combattenti di apprestare cioè lavoro agli ex-combattenti e di migliorare la coltivazione delle terre;

4° che il dire che l'Opera eviterà di danneggiare l'industria armentizia di casa Barracco è in antitesi con la richiesta dell'Opera stessa;

5° in linea subordinata; che l'immediata occupazione dei fondi è contraria alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento 16 gennaio 1919 che impongono il differimento della occupazione alla fine dell'anno agricolo;

Il ricorso così conclude:

« Piaccia all'on. Collegio di accogliere la opposizione e, revocata l'ordinanza impugnata, di provvedere gradatamente così:

« *a*) dichiarì di non trovar luogo a provvedere finchè non siano comunicate alla baronessa Barracco ed alla Cooperativa Vittorio Veneto, le richieste e tutte le deduzioni dell'Opera;

« *b*) respingere la richiesta di attribuzione di tutti i fondi;

« *c*) respingere almeno la richiesta dei fondi Fontana, Troncone e Terzo del Vescovo, Serra di Cucco e Sant'Jannello;

d) subordinatamente disporre che l'occupazione venga differita al 1° settembre 1921.

Tutto ciò premesso

IL COLLEGIO CONSIDERA:

Le eccezioni preliminari di rito non sono attendibili;

Nel trasmettere a questo Collegio le deduzioni della proprietaria formulate e i documenti dalla medesima prodotti contro la richiesta di attribuzione dei fondi, l'Opera nazionale con nota del 19 febbraio rilevava l'artificiosità dei contratti che la baronessa Barracco aveva stipulato con la Cooperativa Vittorio Veneto per la conces-

sione dei fondi all'ultima ora, e cioè l'uno tre giorni prima della presentazione della richiesta, l'altro dieci giorni dopo detta presentazione.

La mancata comunicazione alla proprietaria dei fondi della nota in parola non importa violazione dell'art. 5 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612, poichè tale articolo prescrive soltanto la comunicazione al proprietario della richiesta di attribuzione e non di altri atti e documenti. Nè può dirsi che ne sia rimasto vulnerato l'esercizio del diritto di difesa; sia perchè nella prima fase del procedimento amministrativo avanti questo Collegio siffatto esercizio non è affatto regolato; sia perchè l'accennata nota non conteneva nessun elemento nuovo sul fondamento della richiesta dell'Opera nazionale.

Quanto poi all'altra eccezione secondo cui la richiesta di attribuzione avrebbe dovuto essere notificata anche alla Cooperativa, cui spetterebbe l'utile del dominio di alcuni fondi, essa è parimenti priva di fondamento, poichè giusta il combinato disposto degli articoli 5 del regolamento 22 agosto 1919 e 11 del regolamento 16 gennaio 1919, n. 55, la richiesta deve essere comunicata non ad altri che al proprietario che risulti scritto nei registri catastali o in difetto nei ruoli delle imposte dirette.

Passando al merito della opposizione è chiaro anzitutto che la opponente ammette che i fondi in disputa si trovano in uno stato di abbandono, quale fu descritto nella relazione allegata alla richiesta dell'Opera. Si vuol bensì dimostrare che le condizioni attuali dei fondi non dipendono da colpa del proprietario, sibbene dalle difficoltà del tempo di guerra; e contestare l'attuabilità delle colture progettate dall'Opera. Ma il Collegio osserva che nel presente giudizio influisce lo stato di fatto constatato, non le ragioni che lo hanno determinato; che la contestazione del punto relativo alla attuabilità delle trasformazioni culturali, è quanto mai generica e imprecisa e quando si tenga conto delle attuali condizioni di abbandono e di scarsa produttività dei fondi, e del piano preciso e motivato delle trasformazioni culturali proposte dall'Opera che sono coordinate ad una serie di lavori e di adattamenti minutamente descritti e non prescindono dalla giacitura dei fondi e dalla natura e costituzione fisica del terreno, devesi confermare l'apprezzamento già fatto con l'ordinanza impugnata della importanza e della attuabilità di tali trasformazioni.

D'altronde la stessa opponente dando in enfiteusi e in locazione a miglioria alcuni dei fondi alla Cooperativa Vittorio Veneto, ha avuto cura di inserire nei contratti all'uopo stipulati la clausola che obbligo precipuo della Cooperativa è quello di apportare agli stabili miglioramenti e trasformazioni culturali, attuandoli senza indugio con che evidentemente si riconosce che i fondi sono suscettibili di una trasformazione, la quale se non è specificatamente indicata, e potrà quindi esser diversa da quella progettata dall'Opera, avrà pure carattere d'importanza, dal momento che forma oggetto di una clausola fondamentale del contratto e sovratutto ove si ponga mente al presente stato di abbandono dei fondi.

L'opponente, anzi, insiste, nel terzo motivo, sul concetto che essa si proponeva di attuare lo stesso programma dell'Opera, cioè di apprestare lavoro agli ex-combattenti e di migliorare la coltivazione delle terre: concetto che è in chiara contraddizione con l'impugnativa del progetto dell'Opera e della sua attuabilità.

È ben fermo, quindi, il punto fondamentale dell'ordinanza, cioè la suscettibilità dei fondi ad importanti trasformazioni culturali, e ciò posto, la disamina delle altre obiezioni dell'opponente sarebbe superflua, rimanendo in ogni modo giustificata l'attribuzione a senso degli articoli 9, n. 3 e 11 del R. L.

Conviene tuttavia chiarire come il terzo motivo non rechi alcun argomento nuovo, nè influente sul giudizio. Che i contratti di concessione dei terreni alla Cooperativa di ex-combattenti sieno stati o pur no stipulati per artificio di difesa potrà avere un'importanza morale, ma poco importa dal punto di vista giuridico ai fini della domandata attribuzione; che mediante i contratti medesimi la baronessa Barracco si proponesse lo stesso scopo, che è nel programma dell'Opera nazionale, non costituisce - contrariamente a quanto suppone l'opponente - un fine di non ricevere di fronte alla richiesta; perchè nel sistema del regolamento legislativo non esiste traccia di codesta pretesa sostituzione del proprietario del terreno all'Opera nazionale nell'espletamento del suo complesso programma sociale e politico e perchè, come è bene lumeggiato nell'ordinanza, i mezzi, le finalità, le attuazioni che spettano all'opera non coincidono con quelli che possono formare obbietto di private contrattazioni.

Col quarto motivo vorrebbesi trarre argomenti di critica da una dichiarazione contenuta *ad abundantiam* nella decisione impugnata. Ivi si legge, tra l'altro, che « l'Opera nella sua discrezionalità, non recherà danni a fiorenti industrie armentizie in quanto vere ed aventi stretto bisogno del pascolo dei terreni trasformandi ».

Senonchè è chiaro come con questo inciso il Collegio non intendesse porre in dubbio il fondamento della richiesta e la possibilità delle trasformazioni culturali, affermando anzi esplicitamente che « il giudizio di questo Collegio deve per legge limitarsi al riconoscimento delle attitudini ad importanti trasformazioni culturali, la cui prova è pienamente raggiunta » ma volesse soltanto rimettere alla fase esecutiva e alla discrezionalità dell'Opera l'attuare il piano delle nuove colture con riguardo alle esigenze dell'industria armentizia.

In ordine finalmente, al 5° motivo, è ovvio osservare che la clausola del dispositivo dell'ordinanza, che autorizza la immediata occupazione dei terreni attribuiti all'Opera, non contrasta affatto alle norme dell'art. 15 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919.

Nell'atto dell'attribuzione dei terreni al patrimonio dell'Opera, devesi autorizzare giusta l'art. 11 precitato regolamento, la immediata occupazione da parte dell'Opera nazionale. Le norme, invece, dell'art. 15, relative ai contratti in corso trovano la loro applicazione una volta ordinata l'attribuzione dei terreni all'Opera nazionale; costituiscono, cioè, non un ostacolo alla pronuncia del Collegio centrale arbitrale, ma una limitazione nel godimento dei terreni, un obbligo imposto all'Opera dopo avvenuto il trapasso dei beni.

Per questi motivi:

Rigetta l'opposizione della baronessa Giulia Barracco, contro l'ordinanza di questo Collegio del 16 marzo 1920, che conferma.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata con i documenti relativi nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 14 giugno 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Gatti*, estensore — *Brizi* — *Zattini* — *Biscaro*
Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 24 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 30 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA

Udita la relazione del commissario gr. uff. cons. Biscaro;

IL COLLEGIO

osserva che con deliberazione 18 febbraio 1920, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti fece richiesta a questo Collegio per l'attribuzione al patrimonio dell'Opera di due fondi rustici denominati l'uno fondo « Garrisi » e l'altro fondo « Mucina » in territorio di Petralia Sottana (Palermo) di proprietà dei sudditi spagnuoli Caro don Gioacchino conte di Pena Ramiro, don Bonaventura, don Alonso, don Mariano, donna Beatrice marchesa della Vega e donna Maria Emanuela de Arreyo vedova contessa di Pena Ramiro, tutti domiciliati in Madrid e rappresentati in Italia dal loro procuratore generale avv. Carlo Lombardo di Palermo.

Della richiesta fu data comunicazione ai suddetti proprietari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al prefato avvocato Lombardo in Palermo nell'accennata sua qualità di loro procuratore generale; il quale avv. Lombardo fece pervenire al Consiglio di amministrazione dell'Opera ampie deduzioni corredate da perizie di agronomi sullo stato di coltura dei due fondi, per opporsi nell'interesse dei suoi mandanti alla chiesta attribuzione.

Il Collegio con ordinanza 27 marzo 1920 pronunziò l'attribuzione all'Opera dei due fondi « Garrisi » e « Mucina » autorizzandone la immediata occupazione.

Comunicata il 4 maggio tale ordinanza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'avvocato Lombardo nella suddetta sua veste di procuratore generale dei proprietari nobili Caro residenti in Spagna, l'avvocato Lombardo propose ricorso in opposizione avanti il medesimo Collegio con atto notificato al presidente dell'Opera il 17 maggio 1920, deducendo la nullità della comunicazione a lui fatta della ordinanza perchè non eseguita nelle persone dei proprietari a norma dell'art. 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e riproducendo le eccezioni già sollevate nella prima fase del procedimento.

IN DIRITTO

assume l'avv. Lombardo di non essere procuratore generale in Italia dei signori Caro, residenti all'estero; d'onde l'inapplicabilità, alla specie, dalla norma contenuta nel capoverso dell'art. 142 del Codice di procedura civile, che dichiara potersi, chi non ha residenza, domicilio e dimora nel Regno, ma vi abbia un procuratore generale citare in persona di questo, e la inefficacia della communicazione a lui fatta, in rappresentanza dei signori Caro, della ordinanza di attribuzione, rispetto alla decorrenza del termine per proporre ricorso in opposizione da tale ordinanza.

Le procure dell'avv. Lombardo esibite nella prima fase del procedimento, a lui rilasciate dai signori Caro proprietari dei due fondi recano la dichiarazione dei mandanti di nominare l'avv. Lombardo in loro « procuratore generale, perchè possa fare quanto appresso: Amministrare i beni di qualsiasi classe dai signori comparenti posseduti nel Regno d'Italia per qualsiasi titolo, adire avanti la giurisdizione civile competente per iniziare giudizi, proseguirli fino ad ottenere definitiva sentenza ed esecuzione di essa, con poter proporre qualsiasi mezzo sia ordinario che straordinario, rappresentare i signori mandanti e difenderli presso qualsiasi magistratura in tutte le liti sia attive che passive, di interesse dei signori comparenti e dinanzi qualsiasi autorità amministrativa, potendo nominare altri in sua vece, sia in tutto che in alcune delle superiori facoltà ».

Non vi ha dubbio che i poteri per tal modo conferiti dai signori Caro all'avv. Lombardo, gli attribuiscono la veste di procuratore generale, intesa la nozione di procura generale, nel senso di mandato concepito in termini generali, comprensivo, a termini dell'articolo 1741 del Codice civile, degli atti di amministrazione.

È in questo senso che dalla giurisprudenza viene fatta applicazione dalla surriferita norma, concedente all'attore la facoltà eccezionale di citare il convenuto domiciliato, residente o dimorante all'estero, nella persona di un suo procuratore investito del mandato di compiere semplici atti di ordinaria amministrazione in forza di una procura concepita in termini generali.

D'altra parte è con questa veste che l'avv. Lombardo si costituì avanti il Collegio nella prima fase del procedimento ed accettò il contraddittorio, assumendo ed esercitando senza alcuna riserva la funzione di rappresentante giudiziale dei signori Caro in base alla corrispondente facoltà conferitagli, nelle procure, di rappresentarli in giudizio per qualsiasi magistratura e dinanzi qualsiasi autorità amministrativa.

Bene portanto la comunicazione dell'ordinanza ai signori Caro è stata fatta in conformità del combinato disposto degli articoli 11 del regolamento legislativo e 5 del regolamento 22 agosto 1919 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta e recapitata al loro procuratore generale avv. Lombardo, residente a Palermo.

La reclamata ordinanza ha confutate tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate nell'interesse dei signori Caro contro la richiesta attribuzione.

Ha respinto anzitutto la eccezione di incostituzionalità ed illegittimità del regolamento legislativo, considerando che fu emanato in periodo di guerra, durante la tregua d'armi, in virtù dei poteri straordinari concessi al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, e che rientra nella potestà esclusiva del Parlamento esercitare il sindacato sull'uso dei predetti poteri da parte del Governo.

Nè altro occorre aggiungere per dare ragione del rigetto della eccezione, perchè nessun nuovo argomento è stato addotto nel ricorso che richiami l'attribuzione del Collegio.

Ha respinta in secondo luogo l'eccezione preliminare di inapplicabilità del regolamento legislativo rispetto ai beni immobili situati nel Regno, di proprietà di sudditi spagnuoli, in forza degli articoli 2 e 4 della convenzione consolare 21 luglio 1867, osservando che il regime della proprietà immobiliare è strettamente ed intimamente connesso con gli interessi generali e collettivi e con lo stesso ordinamento politico dello Stato.

In materia di espropriazione per fini di pubblica utilità, ai cui principi fondamentali si coordina il compito assegnato all'Opera nazionale dei combattenti per la costituzione di un patrimonio terriero, vige il principio dello statuto reale, al quale non porta alcuna deroga la menzionata convenzione.

Anche su questo punto non è il caso di aggiungere altre considerazioni a quelle esaurienti della impugnata ordinanza.

La terza eccezione, pure respinta dall'ordinanza, riguarda la precedenza che l'Opera dovrebbe dare nella formazione del suo patrimonio, agli acquisti fatti liberamente, indi al trasferimento dei terreni patrimoniali dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, e degli Enti pubblici ed ecclesiastici, potendosi alla attribuzione dei beni dei privati fare ricorso solo in difesa di beni delle due prime categorie; dei quali non facevano difetto i territori vicini ai due fondi.

L'ordinanza ha dimostrato che l'art. 9 del regolamento legislativo contiene la semplice indicazione dei terreni che possono concorrere a costituire il patrimonio dell'Opera, senza porre per condizione che non si possa far capo ai beni dei privati compresi nella terza categoria, se vi siano disponibili, per gli scopi dell'Opera, beni delle categorie prima o seconda.

In questo senso il Collegio ha avuto più volte occasione di pronunciarsi; nulla ora si adduce nell'interesse dei signori Caro che valga a fargli mutare avviso.

Lo sforzo maggiore del rappresentante dei sigg. Caro, anche in

questa sede di opposizione, come già nella fase precedente si è concentrato nel contestare l'attitudine dei due fondi alle trasformazioni culturali progettate dall'Opera e l'utilità di queste trasformazioni in confronto dello stato attuale di coltura.

L'ordinanza ha esaminato attentamente il programma di lavori presentato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera tenendo presenti le critiche al programma medesimo formulate nelle relazioni dei periti agronomi e nelle memorie illustrative, ch'erano state esibite nell'interesse dei signori Caro. Ne ha dimostrata l'attuabilità e la utilità in relazione ai fini dell'Opera, di promuovere, mercè l'industre attività dei combattenti, le condizioni tecniche, economiche e civili che consentono la maggiore produzione delle forze di lavoro della Nazione (art. 1 del regolamento legislativo), più particolarmente con l'attribuzione all'Opera di terre di proprietà privata suscettibili di importanti trasformazioni colturali (art. 9 n. 3 dello stesso regolamento).

L'ordinanza segnala che nei due fondi manca la rotazione razionale perchè il sistema di conduzione è quello della locale gabella, a base di sfruttamento, condannato dalla scienza agraria.

Si è obbiettato che la rotazione fin qui praticata, della terzeria, e, cioè della coltivazione del terreno un terzo a grano, un terzo a pascolo, e un terzo a maggese con fave, è la migliore e la più adatta alle terre della Sicilia in relazione alla loro natura e al clima.

In realtà la relazione tecnica allegata alla richiesta del Consiglio d'amministrazione dell'Opera, che l'ordinanza accetta e fa propria, constata come in pratica gli appezzamenti delle due tenute, messi a coltura, sieno saltuari nella estensione e limitati alle terre di maggiore fertilità e più vicine all'abitato, e che ciò dipende dal fatto che nel contratto detto di mezzadria, accollante tutte le spese della lavorazione al mezzadro, questi ha l'interesse di limitare la coltura agli appezzamenti più produttivi, e rifiuta di lavorare gli altri, che più sarebbero idonei alla semina, se il rischio e le spese dell'annata fossero condivise dall'affittuario generale. Invano adunque si sostiene nell'interesse dei signori Caro che la rotazione a base di terzeria si estenda a tutta la superficie dei due fondi od almeno alla massima parte.

Esattamente l'ordinanza ha qualificato il sistema di coltivazione praticatovi come uno sfruttamento della terra condannato dalla scienza agraria.

Passando a considerare il piano di lavori proposto dall'Opera, l'ordinanza osserva che, data la natura sassosa del terreno, non vi possono trovare impiego le macchine agricole della grande coltura, e in molti punti neppure l'aratro perfezionato, diverso dall'usato aratro-chiodo.

Sopra questa constatazione, che è fondamentale nell'apprezzamento del piano dei lavori, il ricorso prudentemente sorvola. La constatazione ha questa precisa portata: dimostrare che i due terreni non sono adatti alla coltura intensiva dei cereali con profonda lavorazione quale si richiederebbe per giustificare l'impiego di abbondante concimazione.

Il programma tende ad attirare nei due fondi coltivatori stabili che si affezionino alla terra, usandone, conservandone e migliorandone le forze produttive per il loro profitto avvenire, con la prospettiva di diventarne proprietari.

Così si contrappone all'attuale sistema del latifondo, sfruttato dal gabellotto e dalle mezzadrie di breve durata, la futura costituzione della piccola proprietà agraria. I mezzi di attuazione del programma consistono nella bonifica dei terreni acquitrinosi, nell'impianto nelle parti vallive e pianeggianti di vigne su ceppo americano con filari intercalati di mandorli, ulivi, peri, meli, ecc., e nelle parti alte e rocciose, dei pistacchieti, e nella coltura del fico d'India e di piante isolate di fichi e di mandorli nelle scarpate e nelle zone più rocciose, nello spurgo del terreno dai sassi sparsi sulla superficie, nella utilizzazione delle cave di ottime pietre per la costruzione delle case coloniche, infine nella raccolta e utilizzazione delle sorgive.

Le censure che si muovono nel ricorso contro l'attuabilità e utilità dei suddetti impianti e lavorazioni, non valgono ad infirmarne l'attendibilità delle proposte del Consiglio dell'Opera.

Ed è solo travisando i chiari concetti espressi nell'ordinanza che si è tentato, stralciando una considerazione d'ordine affatto secondaria, che tale si caratterizza dalla frase « A prescindere » da cui è retta, di opporre che il motivo determinante l'attribuzione stia nella presunzione che l'Opera non voglia sprecare i suoi capitali in una impresa vana o di esito incerto.

Disse bensì, ed ora il Collegio riconferma, che per il giudizio sulla attitudine di un terreno ad importanti trasformazioni culturali non è essenziale che sia apoditticamente certa *a priori* la buona riuscita di tutti i singoli lavori indicati nel programma dell'Opera.

Nella infinita varietà delle contigenze che si possono presentare durante l'attuazione di un piano complesso di opere agrarie, destinato a svolgersi in un discreto numero di anni, per cui all'attuale sistema di coltivazione estensiva di un latifondo si intende sostituire la quotizzazione in piccoli appezzamenti da assegnarsi ai coltivatori, non è essenziale che tutte e singole le colture indicate siccome idonee in rapporto alla natura del terreno e alla nuova destinazione, trovino a suo tempo completa esecuzione.

Decisiva nell'apprezzamento della utilità della proposta attribuzione di un terreno all'Opera dei combattenti è la certezza di procurare, mercè la quotizzazione, il duplice vantaggio di dare continuo lavoro ad un numero considerevole di persone che dalla umile condizione di semplici locatori d'opera che li tiene in dura dipendenza economica, verranno ad elevarsi alla condizione di piccoli enfiteuti o piccoli proprietari, inducente un certo grado di indipendenza meglio consona agli interessi economici e sociali della Nazione, e di provocare con la intensificazione del lavoro nelle singole quote un notevole incremento nella produzione, che tornerà a profitto immediato del coltivatore e a quello indiretto della collettività, quali che possano essere in concreto le specie e modalità delle colture che nella varietà e mutabilità delle esigenze individuali e collettive verranno attuate.

Per questi motivi:

IL COLLEGIO CENTRALE

dichiara di respingere l'opposizione presentata nell'interesse dei sudditi spagnuoli sigg. Caro don Gioacchino, conte di Pena Ramiro, don Bonaventura, don Alonso, don Mariano, donna Beatrice marchesa della Vega e donna Maria Emanuela del Arreyo ved. contessa di Pena Ramiro, contro l'ordinanza 27 marzo 1920 di attribuzione dell'ex-feudo « Garrisi » e del fondo « Mucina », al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata con i documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 20 giugno 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nenis — *Biscaro*, estensore — *Gotti* — *Brizi* — *Zuttini*.

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, insieme ai documenti relativi, il giorno 27 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 9 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 93	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 06	—

Corso medio dei cambi

del giorno 9 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,00 — Londra 65,875 — Svizzera 301,08 — Spagna
New York 16,53 — Oro 231,18

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Clavesana, in provincia di Cuneo, è stato, con decreto del 17 luglio 1920, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

I seguenti tenenti medici sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti, con il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli ufficiali medici di complemento dal 1° maggio 1920:

Rizzo Alfonso — Rota-Rossi Vincenzo — Anelli Giuseppe — Seragia Egisto Mario.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Simonetti Renato, tenente amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 8 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento dal 16 marzo 1920.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 25 novembre 1919:

Ferrero di Cavallerleone cav. Luigi, tenente generale, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Cerillo cav. Adolfo, maggiore generale, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° ottobre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Zanetti cav. Giuseppe, maggiore generale, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 15 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 novembre 1919:

Camilletti cav. Vittorio, colonnello, il decreto in data 17 luglio 1919 col quale veniva collocato a riposo decorrere dal 20 luglio 1919 è rettificato nel senso che la decorrenza del collocamento deve intendersi dal 10 aprile 1919.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Giberti cav. Celso, colonnello, collocato a riposo per anzianità a decorrere dal 15 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Fabbri Regolo, colonnello, la decorrenza degli assegni nel grado attuale è stabilita al 1° ottobre 1918.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Ungaro Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Guerrieri cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 22 giugno 1919:

Lostia Di Santa Sofia cav. Gherardo, colonnello, a riposo per anzianità di servizio dal 1° luglio 1919.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Petragnani cav. Camillo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 15 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Orasi cav. Giuseppe, colonnello, il decreto in data 27 luglio 1919 col quale veniva collocato a riposo dal 1° agosto 1919 è rettificato nel senso che la decorrenza del collocamento deve intendersi dal 1° aprile 1919.

Arma del genio.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Favale Matteo, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 31 luglio 1919.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Galliano cav. Camillo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'8 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1919:

Corapi cav. Giulio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 dicembre 1919, ed inscritto della riserva.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1919:

Cugi cav. Licurgo, colonnello medico, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 640, che autorizza il ministro delle finanze a provvedere mediante concorsi per titoli alle nomine di impiegati nell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette fino a coprire la metà dei posti vacanti;

Ritenuto che alla data del suddetto decreto nel personale di 1ª categoria delle dogane erano vacanti 538 posti di sotto-ispettore;

Veduto il R. decreto-legge 4 maggio 1920, n. 564, che apporta modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 269 posti di sotto-ispettore nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dell'aspirante su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate, non più tardi del giorno 10 agosto 1920 all'intendenza di finanza della Provincia nella quale essi aspiranti risiedono.

L'Intendenza quando le abbia riconosciute regolari e debitamente documentate, le trasmetterà senza indugio al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) con l'indicazione del giorno in cui furono ad essa presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il loro recapito;

b) obbligarsi a raggiungere qualsiasi residenza col diritto al solo rimborso della spesa personale di viaggio, nel caso di nomina a sotto ispettore;

c) elencare i titoli allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati;

1° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassato i 30 anni alla data dal presente decreto

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato. Per gli aspiranti che furono fra i combattenti il limite massimo di età è elevato a 40 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli di altre regioni italiane anche quando manchino della naturalità (art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693) o che si trovino nelle condizioni previste dal trattato di Saint-Germain 10 settembre 1919 per conseguire nelle nuove Provincie la cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, libero da qualsiasi difetto fisico ed ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

6° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea in ingegneria conseguita in una R. Università o in un R. politecnico, o diploma di laurea conseguito presso uno dei RR. Istituti d'istruzione superiore commerciale o presso l'Università Bocconi di Milano o presso la scuola di scienze sociali Vittorio Alfieri di Firenze. Gli aspiranti equiparati secondo l'ultima parte del precedente n. 2, ai cittadini italiani potranno produrre titoli di studio conseguiti nelle Università o in altri Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

8° certificato comprovante il risultato degli esami nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo precedentemente indicato o la licenza di scuola secondaria anteriore con i punti ottenuti. Gli aspiranti di cui al n. 2 equiparati ai cittadini italiani produrranno oltre il titolo indicato al n. 7 un certificato dal quale risulti il numero dei punti con cui fu conseguito il titolo stesso nonchè il titolo conseguito nella corrispondente scuola secondaria anteriore coi punti relativi;

9° altri titoli di studio eventualmente posseduti e certificati di servizio prestato in altre amministrazioni pubbliche;

10° titoli di benemerenze patriottiche e certificati di servizio militare prestato in guerra.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che si trovassero sotto le armi potranno esibire invece dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 la copia dello stato di servizio rilasciato dalla competente autorità militare e un certificato del comandante del corpo al quale appartengono, che comprovi la loro buona condotta.

Art. 4.

Al concorso sono ammessi anche gli invalidi di guerra in possesso dei prescritti titoli di studio. Per essi basterà che il certificato medico attesti che posseggono l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere utilmente esercitare le funzioni del posto cui aspirano.

Art. 5.

Le domande non documentate o documentate insufficientemente o corredate da documenti irregolari, saranno dalle Intendenze di finanza respinte agli interessati. Egualmente saranno non accettate o respinte per mezzo delle Intendenze di finanza le domande presentate o inviate dai candidati direttamente al Ministero.

Gli aspiranti che abbiano presentato domande di ammissione a concorsi non ancora esauriti presso altre pubbliche Amministrazioni dello Stato, sostituiranno i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 3, con unico certificato dell'Amministrazione presso la quale tali documenti sono depositati attestante l'effettuato deposito, la regolarità di essi e l'età degli aspiranti.

Per i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 del citato art. 3 dovranno esibire una copia legale del titolo originario od un certificato del titolo richiesto.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione nominata con decreto Ministeriale e composta dal direttore generale o da uno dei vice-direttori generali delle dogane ed imposte indirette e da due funzionari della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione o grado equiparato.

Un primo segretario della Direzione generale anzidetta funzionerà da segretario della Commissione.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente, nel limite dei posti messi a concorso, procederà alla formazione della graduatoria assegnando a ciascun aspirante un punto per ogni gruppo di titoli da esso presentati tenendo conto principalmente dei punti complessivi con cui conseguì il titolo richiesto e di quelli ottenuti nelle materie principali negli esami di licenza della scuola secondaria immediatamente precedente l'Università o l'Istituto superiore, del possesso di altro titolo di studio, della conoscenza provata di più lingue estere, del servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato.

A parità di punti, sarà data la precedenza ai combattenti nel seguente ordine di benemerenza:

a) invalido o orfano di guerra;

b) ferito in combattimento;

c) insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione di merito di guerra;

d) semplice combattente.

Art. 8.

In sostituzione dei vincitori del presente concorso che rinunciassero alla nomina, o che per qualsiasi ragione, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumessero servizio nel termine loro prefisso, saranno nominati, secondo l'ordine di merito, i candidati dichiarati idonei.

Art. 9.

Contro la graduatoria dei vincitori del concorso, che sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale non sarà ammesso alcun ricorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 giugno 1920.

Il ministro: *Tedesco.*

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Concorso per titoli a 48 posti di medico di riparto

E' aperto un concorso per titoli a 48 posti di medico di riparto delle ferrovie dello Stato a norma del regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, per i riparti sottoindicati:

Alassio, con la residenza ad Alassio — Albenga II, con la residenza ad Albenga — Albissola Marina, con la residenza ad Albissola Marina — Andora, con la residenza ad Andora — Aosta, con la residenza ad Aosta — Bagnolo Piemonte, con la residenza a Bagnolo Piemonte o a Campiglione — Bistagno, con la residenza a Bistagno — Cavallermaggiore II, con la residenza a Cavallermaggiore — Cengio, con la residenza a Cengio — Châtillon, con la residenza a Châtillon — Cureggio, con la residenza a Cureggio — Dego, con la residenza a Dego — Donnaz, con la residenza a Donnaz — Ferrera Lomellina, con la residenza a Ferrera Erbognone e la retribuzione annua di L. 60.

Gozzano, con la residenza a Gozzano — Loano, con la residenza a Loano — Mignanego, con la residenza a Mignanego e la retribuzione annua di L. 360 — Moneglia, con la residenza a Moneglia — Montanaro, con la residenza a Montanaro — Nicorvo, con la residenza a Nicorvo e la retribuzione annua di L. 100 — Niella, con la residenza a Niella — Noli, con la residenza a Noli — Nus, con la residenza a Nus — Ospedaletti, con la residenza ad Ospedaletti fraz. di Col di Rodi — Ovada I, con la residenza ad Ovada — Palestro, con la residenza a Palestro e la retribuzione annua di L. 80 — Pegli I, con la residenza a Pegli — Piedimulera, con la residenza a Pieimulera o a Villa d'Ossola — Pievetta Priola, con la residenza a Pievetta o a Priola.

Ponti, con la residenza a Ponti — Riomaggiore, con la residenza a Riomaggiore — Robilante, con la residenza a Robilante — Salbertrand, con la residenza a Salbertrand — Saliceto, con la residenza a Saliceto — San Remo II, con la residenza a San Remo — Sant'Antonino di Susa, con la residenza a Sant'Antonino di Susa — Santhià I, con la residenza a Santhià e la retribuzione annua di L. 380 — Sestri Levante, con la residenza a Sestri Levante — Solero, con la residenza a Solero — Susa, con la residenza a Susa — Torrazza di Verolengo, con la residenza a Torrazza (frazione di Verolengo) e la retribuzione annua di L. 240 — Trino Vercellese, con la residenza a Trino e la retribuzione annua di L. 160 — Trofarello con la residenza a Trofarello — Varazze, con la residenza a Varazze.

Vernazza, con la residenza a Vernazza — Verres, con la residenza a Verrès — Villanova d'Asti, con la residenza a Villanova d'Asti — Zoagli, con la residenza a Zoagli; per i quali la domanda di partecipare al concorso deve essere rivolta all'Ufficio sanitario di Torino.

Gli eletti hanno l'obbligo di risiedere nei luoghi per ogni riparto rispettivamente indicati.

I vincitori del concorso avranno diritto ai biglietti permanenti e per un solo viaggio, nonchè al pagamento dei certificati per infortunio, ai sensi del regolamento (articoli 51 e 55).

La domanda dovrà pervenire agli Uffici sanitari indicati, non più tardi delle ore 17 del giorno 6 agosto 1920; dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2, ed in conformità al modello riportato in calce al presente avviso, e dovrà essere corredata dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° maggio 1920 rilasciato dal tribunale competente;

d) certificato di buona condotta, in data non anteriore al 1° maggio 1920, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) dichiarazione in carta da bollo da L. 2, con la quale il concorrente, che già non vi dimori, si impegni, se nominato, a trasferirsi stabilmente, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione di nomina, nella località indicata come residenza del medico di riparto;

f) diploma di laurea in medicina e chirurgia ottenuto nel Regno;

g) certificati, e tutti quei titoli che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

A ciascuno dei vincitori del concorso sarà comunicata la nomina assieme al capitolato d'oneri relativo al riparto assegnatogli, capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario; parimenti sarà considerato rinunciatario chi non assumerà il servizio nel termine prefisso e chi non raggiungerà la residenza nel termine stabilito dalla lettera *e*).

Il presente concorso, indetto in base alle disposizioni dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, a sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1911, numero 310, verrà espletato con le norme stabilite nel relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1913.

Per avere conoscenza del regolamento e per ogni altra notizia di cui sentisse bisogno, il candidato potrà rivolgersi all'Ufficio sanitario al quale deve far pervenire la domanda.

Roma, 30 giugno 1920.

Al sig. capo dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione dell'avviso per il concorso al posto di medico del riparto di . . . . pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno . . . . domanda di parteciparvi.

All'uopo presenta i documenti qui sotto specificati:

. . . .

firma (casato e nome per esteso)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*